

STATUTO

CAPO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, OGGETTO E DURATA DELLA FONDAZIONE

ART. 1 - Denominazione e struttura.

È costituita una Fondazione avente natura di Ente del Terzo settore ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (di seguito, anche, "Codice del Terzo Settore" o "CTS") che assume la seguente denominazione:

"FONDAZIONE CIVIUM Ente del Terzo settore"

o, in forma abbreviata, **"Fondazione CIVIUM ETS"** (di seguito, anche, la "Fondazione").

La Fondazione è organizzata secondo il modello della fondazione di partecipazione, caratterizzata dalla previsione statutaria di un organo di indirizzo - il Consiglio di Indirizzo - ai sensi e per gli effetti degli artt. 23, ultimo comma, 24, comma 6, 25, comma 3, e 26, ultimo comma, CTS. L'organizzazione statutaria della Fondazione è conformata nell'esercizio dell'autonomia privata riconosciuta dai medesimi articoli.

ART. 2 - Sede.

La Fondazione ha sede in Monza.

Con delibera del Consiglio di Indirizzo potrà essere trasferita la sede legale (con la precisazione che il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria) e potranno essere istituiti uffici, sedi secondarie, succursali o dipendenze sia in Italia che all'estero.

ART. 3 - Scopo.

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, sia in Italia che all'estero, delle attività di interesse generale di cui al successivo art. 4.

La Fondazione provvede al perseguimento delle proprie finalità con le rendite del patrimonio e le risorse destinate dai Fondatori e con quelle che potessero comunque provenire altrimenti, al sostegno di iniziative atte al raggiungimento dei seguenti obiettivi, sia in forma diretta tramite redazione di progetti ad hoc, sia con il sostegno economico a progetti di terze parti:

1. Assistenza Diretta e Sostegno Economico, anche a persone con disabilità, malati e soggetti fragili.

Offrire aiuti concreti come cibo, vestiti, alloggio temporaneo, contributi economici e accesso all'assistenza sanitaria per chi vive in condizioni di povertà o emergenza (anche in situazioni di calamità naturali, guerre o crisi sociali), nonché a favore di persone con disabilità, di malati e di soggetti fragili, favorendone l'integrazione sociale e lavorativa e collaborando con strutture mediche per offrire cure gratuite o agevolate, accompagnamento terapeutico e supporto alle famiglie .

2. Supporto Psicologico e Sociale

Fornire, tramite personale specializzato, servizi di ascolto, consulenza psicologica e sostegno per affrontare traumi, solitudine, difficoltà emotive e dipendenze di ogni tipo.

3. Tutela dei Diritti delle Donne

Promuovere l'uguaglianza di genere, sostenere la protezione delle donne da violenza domestica e discriminazione e favorirne l'autonomia economica e sociale.

4. Protezione ed Educazione dei Bambini

Garantire accesso all'istruzione, attività ricreative, cure mediche e ambienti sicuri per lo sviluppo sano dei minori, promuovere lo sport come strumento di crescita sociale e psicologica e sostenere le attività che favoriscono l'adozione e l'affido temporaneo in tutte le sue forme.

In via accessoria e strumentale per gli scopi principali sopra elencati, la Fondazione potrà:

- promuovere campagne di informazione, eventi pubblici e collaborazioni con enti locali per diffondere consapevolezza e stimolare il cambiamento verso la figura delle persone come attori e contributori del futuro sostenibile della società, sfruttando varie attività legate all'educazione civica;
- costruire una rete di volontari, professionisti e partner per moltiplicare l'impatto e creare una comunità solidale e attiva nella lotta all'emarginazione sociale;
- svolgere attività di ricerca e sviluppo collegate ai suddetti obiettivi della Fondazione.

ART. 4 - Attività di interesse generale.

La Fondazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 del d.lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del d.lgs. n. 117/2017;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007,

n. 244.

L'identificazione dei servizi e delle prestazioni è fatta dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto degli scopi statutari e delle linee generali definite dal Consiglio d'Indirizzo.

I criteri per l'accesso ai servizi o alle prestazioni erogate dall'Ente sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, così come le modalità di organizzazione e funzionamento dei servizi.

ART. 5 - Attività diverse e raccolta fondi.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS e dei relativi decreti di attuazione. L'individuazione delle attività diverse è operata dal Consiglio di Amministrazione.

Al fine di finanziare le proprie attività, la Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, ai sensi dell'art. 7 CTS, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 6 - Durata.

6.1. La Fondazione ha durata indeterminata.

CAPO II - PARTECIPANTI

ART. 7 - Categorie di partecipanti.

I partecipanti alla Fondazione si suddividono nelle seguenti categorie:

- Fondatori Promotori;
- Fondatori non Promotori o Fondatori;
- Sostenitori;
- Partecipanti a progetti speciali.

ART. 8 - Fondatori Promotori.

Sono Fondatori Promotori i seguenti soggetti che hanno concorso alla costituzione della Fondazione:

- **CASTIGLIONI PIERA**, nata a Busto Arsizio il giorno 6 febbraio 1945, codice fiscale CST PRI 45B46 B300G;
- **FUMAGALLI ALDO**, nato a Monza il giorno 20 maggio 1959, codice fiscale FMG LDA 59E20 F704T;
- **MARZARI ALESSANDRA ANTONELLA**, nata a Busto Arsizio il giorno 4 settembre 1960, codice fiscale MRZ LSN 60P44 B300E;
- **MOGLIA ANDREA**, nato a Busto Arsizio il giorno 1 giugno 1971, codice fiscale MGL NDR 71H01 B300F;
- **MOGLIA MICHELE**, nato a Busto Arsizio il giorno 14 giugno 1972, codice fiscale MGL MHL 72H14 B300T.

La qualifica di Fondatore Promotore è personale e si estingue per morte, recesso o esclusione.

ART. 9 - Fondatori non Promotori.

In caso di decesso di un Fondatore Promotore, i suoi eredi - sempre che gli stessi siano anche suoi discendenti o il coniuge - acquistano la qualifica di Fondatori non Promotori.

Nel corso della vita di ciascun Fondatore Promotore, i suoi discendenti e il coniuge che ne facciano richiesta possono assumere la qualifica di Fondatori non Promotori, sempre che contribuiscano con le modalità e

in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, rendendosi parte attiva nel perseguimento degli scopi della Fondazione, mediante svolgimento diretto, materiale e personale di prestazioni inerenti ai predetti scopi, anche secondo quanto previsto dal Codice Etico e/o dal Regolamento, ove adottati.

ART. 10 - Sostenitori.

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, le Università e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, beni o servizi, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Sostenitori sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione. L'ammissione è valutata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione. La deliberazione di rigetto è motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni.

I Sostenitori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto, del codice etico e del regolamento ove previsti.

ART. 11 - Partecipanti a progetti speciali.

Possono essere nominati "Partecipanti a progetti speciali" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, le Università e gli enti che si impegnano a sostenere specifici progetti, rientranti nell'ambito di attività della Fondazione, mediante contributi in denaro ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali od immateriali, nelle misure e nelle forme determinate dal Consiglio di Amministrazione.

I Partecipanti a progetti speciali sono ammessi con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione. L'ammissione è valutata secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione. La deliberazione di rigetto è motivata e comunicata all'interessato entro sessanta giorni.

Tali Partecipanti a progetti speciali mantengono la qualifica per la durata del progetto cui aderiscono e sempre che versino regolarmente i contributi ovvero effettuino le prestazioni alle quali si sono obbligati.

Al momento della perdita della qualifica di Partecipante a progetto speciale, gli eventuali rappresentanti che facciano parte di comitati/commissioni di progetto s'intendono decaduti.

ART. 12 - Esclusione e recesso dei partecipanti.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentito il parere dell'Organo di Controllo, decide, con le maggioranze di cui al presente Statuto l'esclusione dei Fondatori non Promotori, dei Sostenitori e dei Partecipanti a progetti speciali per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso in cui i Partecipanti a progetti speciali e/o i Sostenitori siano enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- modifica essenziale dell'oggetto d'attività, tale da renderlo totalmente incompatibile con gli scopi della Fondazione;
- estinzione a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- sottoposizione ad una procedura concorsuale anche stragiudiziale;
- la sopravvenienza di disposizioni normative che non consentano il proseguimento del rapporto fondativo e contrattuale.

L'esclusione può essere deliberata anche con riferimento alle più gravi violazioni delle norme dettate dal Codice Etico e/o dal Regolamento adottati ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.

I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione, a eccezione delle ipotesi più gravi delle norme indicate nel Codice Etico e/o dal Regolamento, ove adottati.

Tutte le categorie di partecipanti possono in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso deve essere comunicato al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata o posta elettronica certificata ed è trasmesso da quest'ultimo al Consiglio di Indirizzo.

Il perfezionamento del recesso comporta automaticamente la perdita dei diritti di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione.

In caso di recesso o esclusione di un partecipante, la quota da questi versata non è restituita e resta definitivamente acquisita al patrimonio della Fondazione. Le quote derivanti dai versamenti effettuati sono indivisibili e intransmissibili.

In caso di cessazione ed estinzione della persona giuridica Sostenitore o Partecipante a progetto speciale, a seguito di liquidazione per qualsivoglia motivo, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione può deliberare - a maggioranza assoluta dei suoi componenti - la trasmissione dei diritti amministrativi e di rappresentatività all'interno degli Organi della Fondazione ai soci dell'Ente cessato o estinto ovvero cedere/assegnare gli stessi a soggetti terzi, sempre qualora la natura giuridica dell'Ente cessato, estinto o del nuovo soggetto aggiudicatario, consenta l'individuazione di figure socie destinatarie di un riparto finale di liquidazione.

ART. 13 - Diritti dei partecipanti e diritto di voto nel Consiglio di

Indirizzo.

I partecipanti indicati dal precedente articolo 7 hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla normativa applicabile.

I Fondatori non Promotori, i Sostenitori e i Partecipanti a progetti speciali non partecipano alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, salvo che siano invitati dal Presidente a titolo consultivo e senza diritto di voto.

CAPO III - PATRIMONIO ED ENTRATE

ART. 14 - Patrimonio iniziale.

Il patrimonio iniziale della Fondazione, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22, comma 4, CTS, ammonta a euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero), come attestato nei modi e nelle forme previsti dalla legge.

ART. 15 - Composizione del patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni effettuati dai Fondatori;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione;
- dalle elargizioni con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite destinata, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, a incrementare il patrimonio;
- da contributi patrimoniali dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici.

ART. 16 - Entrate e Fondo di Gestione.

Il Fondo di Gestione è costituito dalle seguenti tipologie di entrate, ove non espressamente destinate al fondo di dotazione:

- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- donazioni e disposizioni testamentarie;
- contributi dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici;
- contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori o dai Sostenitori;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse sono impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 17 - Salvaguardia del patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione opera con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio.

Quando il patrimonio minimo di cui all'art. 22, comma 4, CTS è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di sua inerzia l'Organo di Controllo, devono senza indugio convocare il Consiglio di Indirizzo per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento.

ART. 18 - Divieto di distribuzione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ai partecipanti di cui al precedente articolo 7, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali sono destinati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse.

CAPO IV - ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 19 - Organi.

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Indirizzo;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale dei Conti (qualora nominato).

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere d'Indirizzo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio incarico in caso di missione fuori dalla regione Lombardia e preventivamente concordato con il Consiglio di Amministrazione.

La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita.

ART. 20 - Composizione del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo è composto dai seguenti Fondatori Promotori:

- Moglia Michele
- Marzari Alessandra Antonella;
- Fumagalli Aldo.

I membri del Consiglio di Indirizzo rimangono in carica a vita.

Venendo a mancare per morte o per altra causa alcuno di questi membri, gli altri componenti del Consiglio di Indirizzo procederanno individuando il nuovo componente tra i discendenti o ascendenti in linea retta del membro sostituito e così in perpetuo, in modo che l'individuazione dei componenti del Consiglio di Indirizzo sia fatta sempre e soltanto dai rimanenti in carica.

Qualora dovesse mancare l'intero Consiglio di Indirizzo, provvederanno, se presenti, i Fondatori Promotori all'unanimità, alternativamente la nomina dei membri del Consiglio di Indirizzo - in un numero minimo di 2 e massimo di 5 - sarà affidata ai Fondatori non Promotori, sempre all'unanimità.

ART. 21 - Competenze del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio d'Indirizzo definisce le linee guida, approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Amministrazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

- 1) stabilire ogni tre anni, con conferma annuale, le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi, dei servizi e delle

attività di cui agli articoli 3 e 4;

2) approvare il programma pluriennale delle attività e gli importi complessivamente spendibili, così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

3) approvare, ove opportuno, il regolamento della Fondazione, predisposto dal Consiglio d'Amministrazione e le sue successive modifiche;

4) nominare e revocare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, scegliendoli al proprio interno;

5) nominare e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;

6) nominare e revocare i componenti dell'Organo di Controllo;

7) nominare il Revisore Legale dei Conti, ove la funzione non sia affidata all'Organo di Controllo;

8) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

9) approvare il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, ove obbligatorio;

10) deliberare, se del caso, la costituzione di un Comitato Scientifico;

11) deliberare eventuali modifiche statutarie su proposta del Consiglio di Amministrazione;

12) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

13) deliberare in merito alla trasformazione, fusione e scissione della Fondazione.

Le competenze di cui al presente articolo sono espressamente attribuite al Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 25, comma 3, CTS, nei limiti di compatibilità con la natura dell'ente quale fondazione e nel rispetto della volontà dei fondatori. In conformità al principio per cui nessuna competenza implicita può desumersi in favore dell'organo di indirizzo, le materie non espressamente attribuite al Consiglio di Indirizzo dal presente statuto restano di competenza del Consiglio di Amministrazione.

ART. 22 - Funzionamento del Consiglio di Indirizzo.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei a garantire la prova della ricezione, inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto del Presidente, salvo il caso in cui l'organo sia composto da due soli membri.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e lo

scioglimento della Fondazione, occorre anche il voto favorevole di tutti i Fondatori Promotori se presenti, o, in assenza di questi ultimi, del Consiglio di Indirizzo.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare il Direttore Scientifico e il Direttore Generale, se nominati.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le deliberazioni che comportino modifiche statutarie devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel RUNTS.

Le riunioni del Consiglio di Indirizzo possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, e in particolare a condizione che sia consentito:

- al Presidente, anche a mezzo di propri incaricati, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea con possibilità di ricevere e trasmettere documentazione sempre in tempo reale.

Il diritto di voto nel Consiglio di Indirizzo è esercitato dai soli componenti del medesimo. Ciascun componente del Consiglio di Indirizzo dispone di un voto.

ART. 23 - Composizione e competenze del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) a 30 (trenta) membri, compreso il Presidente della Fondazione, scelti e nominati dal Consiglio d'Indirizzo.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica 3 (tre) anni o sino a dimissioni o revoca anche senza giusta causa.

La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo, a eccezione di quelle di Presidente e di Vicepresidente, è incompatibile con quella di membro del Consiglio d'Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e del programma pluriennale approvati dal Consiglio d'Indirizzo.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:

- a) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare ogni tre anni, con conferma annuale, all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- b) nominare, ove opportuno, il Direttore Generale, anche al suo interno, determinandone qualifica, natura e durata dell'incarico;
- c) individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto, su proposta del Direttore Generale se nominato;
- d) stabilire i criteri per assumere la qualifica di Sostenitore e di

Partecipante a progetto speciale, nonché procedere alla relativa ammissione;

e) predisporre il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;

f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;

g) proporre al Consiglio d'Indirizzo il regolamento della Fondazione o la sua modifica ai sensi dell'art. 33 del presente statuto;

h) proporre al Consiglio d'Indirizzo il Codice Etico della Fondazione o la sua modifica ai sensi dell'art. 33 del presente statuto;

i) curare le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;

j) nominare i membri del Comitato Scientifico, anche esterni alla Fondazione, qualora istituito dal Consiglio d'Indirizzo;

k) individuare i soggetti che possono rivestire la qualifica di Volontari ai sensi del successivo articolo 31.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nonché al Direttore Generale (ove nominato e sempre che ricopra anche la carica di consigliere di amministrazione), nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

La responsabilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dall'articolo 28 CTS.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Nell'avviso di convocazione può essere previsto che l'adunanza si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione secondo quanto sopra previsto in tema di Consiglio di Indirizzo.

ART. 24 - Presidente e Vice Presidente.

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i Fondatori Promotori, ovvero tra i membri del Consiglio di Indirizzo stesso.

Il Presidente della Fondazione è Presidente del Consiglio di Indirizzo e Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio di Indirizzo, al quale viene attribuita la legale rappresentanza e tutte le competenze del Presidente, fatte salve eventuali specifiche deleghe a quest'ultimo

conferite.

ART. 25 - Organo di Controllo.

Il Consiglio di Indirizzo nomina l'Organo di controllo monocratico o composto da tre membri, scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 cc, comma secondo.

L'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. In sede di approvazione del bilancio d'esercizio, esercita le attività di vigilanza e i controlli previsti delle Norme di comportamento dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore, inerenti alla corretta redazione dello stesso.

Il Consiglio di Indirizzo ha facoltà di assegnare all'organo di controllo il compito della revisione legale dei conti, a condizione che il componente dell'organo monocratico o tutti i componenti, in caso di organo collegiale, siano iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

L'organo di controllo esercita altresì compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. 117/2017 e attesta che il bilancio sociale, ove necessario, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo spetta un compenso, deciso dal Consiglio di Indirizzo al momento della nomina, che - ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, CTS - deve essere proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, e comunque non superiore a quello previsto in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni

ART. 26 - Revisore Legale dei Conti.

Nei casi previsti dall'articolo 31 CTS, qualora la funzione di revisione legale dei conti non sia stata affidata all'Organo di Controllo, il Consiglio di Indirizzo nomina un Revisore Legale dei Conti.

Il Revisore Legale dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri contabili e predisposizione del Bilancio.

Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 117/2017.

Il Revisore deve risultare iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Si applicano allo stesso le disposizioni di cui agli artt. 2399, 2402, 2406, 2407, 2409 Codice Civile per quanto compatibili.

CAPO V - LIBRI, BILANCI E SCRITTURE

ART. 27 - Libri e scritture della Fondazione.

La Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. n. 117/2017, adotta i libri e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

L'obbligo della tenuta dei seguenti libri riguarda in particolare:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo;
- il libro dei partecipanti;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

ART. 28 - Esercizio e bilancio d'esercizio.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di dicembre il Consiglio di Amministrazione approva i documenti programmatici previsionali per l'esercizio successivo.

Entro la fine del mese di aprile di ciascun anno il Consiglio di Indirizzo delibera sul progetto di Bilancio dell'esercizio, corredato dalla relazione dell'Organo di controllo e del Revisore, laddove previsto dalla normativa.

Il bilancio d'esercizio, in ossequio alle norme vigenti, dovrà essere redatto in ottemperanza all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e seguendo i principi contabili previsti per gli Enti del Terzo Settore.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre e assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati.

Le obbligazioni possono essere contratte solo se trovano copertura nell'ambito della programmazione economico-finanziaria della Fondazione, anche a tutela dell'integrità del Fondo di Dotazione.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio se intaccato da perdite pregresse.

ART. 29 - Bilancio sociale.

La Fondazione redige e deposita il bilancio sociale nei casi e secondo le modalità previsti dall'art. 14 CTS e dalle relative linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30, comma 7, CTS.

CAPO VI - COMITATO SCIENTIFICO, VOLONTARI E DIPENDENTI

ART. 30 - Comitato scientifico.

Il Comitato Scientifico, laddove nominato, è composto da un numero variabile di membri individuato dal Consiglio di indirizzo, e nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra persone fisiche e giuridiche, enti e istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nell'ambito delle

materie d'interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico può riunirsi in sessioni aperte con funzione consultiva, quale advisory board scientifico, luogo di confronto ed analisi delle prospettive, su temi sensibili relativi all'attività e allo scopo della Fondazione.

ART. 31 - Volontari.

La Fondazione può avvalersi - secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione - di volontari, i quali esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario della prestazione di volontariato.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. n. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 32 - Dipendenti.

La Fondazione può avere propri dipendenti i cui rapporti di lavoro sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato. I diritti e doveri, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati dalla legislazione in materia, dal contratto di lavoro applicato e dall'eventuale regolamento.

Per quanto riguarda i titoli di idoneità del personale saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti a ciò relativi.

CAPO VII - CODICE ETICO E REGOLAMENTO

ART. 33 - Codice Etico e Regolamento.

La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali nel rispetto dei principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Indirizzo, adotta un Codice Etico e di Comportamento (il "Codice Etico") che definisce l'insieme dei valori, dei diritti, dei doveri e delle responsabilità della Fondazione nei confronti degli stakeholder (dipendenti, collaboratori, partner, destinatari delle attività).

Il Codice Etico specifica le linee guida comportamentali che la Fondazione intende osservare nello svolgimento della propria attività,

con l'obiettivo di garantire la reputazione e l'integrità patrimoniale dell'ente.

L'osservanza del Codice Etico è richiesta a tutti gli Amministratori, revisori, dipendenti, collaboratori, volontari e fornitori della Fondazione, i quali si impegnano a conoscerne e rispettarne i contenuti.

La Fondazione altresì può adottare un Regolamento di attuazione dello Statuto (il "Regolamento Interno") approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Consiglio di Indirizzo, per disciplinare gli aspetti organizzativi specifici della Fondazione stessa.

CAPO VIII - ESTINZIONE, SCIoglimento, DEVOLUZIONE E NORME FINALI

ART. 34 - Devoluzione del patrimonio.

In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deciso dal Consiglio di Indirizzo.

In mancanza di delibera del Consiglio di Indirizzo, il patrimonio residuo è devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere dell'Ufficio del RUNTS sono nulli.

ART. 35 - Norma di rinvio.

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, quelle del codice civile e quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 ed eventuali successive modifiche.

Firmato:

Pietra Castiglioni

Aldo Fumagalli

Alessandra Antonella Marzari

Andrea Moglia

Michele Moglia

Anna Terziroli

Raffaella Terziroli

Virginio Bonomi

Io sottoscritto Virginio Bonomi, notaio in Varese, iscritto al Collegio Notarile di Milano, certifico, ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. n. 82/2005 e dell'articolo 68-*ter* della legge n. 89/1913, mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nei miei atti.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Varese, 8 aprile 2026